



STATUTO

A.C.S.E. Associazione Cultura e Sport per l'Europa (con le modifiche approvate dal Congresso Nazionale 09 aprile 2017)

• **Art.1 Denominazione e Definizione**

L'Associazione Cultura e Sport per l'Europa, in sigla "ACSE" e di seguito indicata anche come "Associazione" è un'associazione costituita per favorire l'elevazione culturale e migliorare il benessere e la condizione psico-fisica dei propri associati e dei cittadini in generale mediante lo svolgimento di attività di promozione ed utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità dei propri aderenti e di tutti i cittadini, senza discriminazione alcuna e secondo i principi di uguaglianza e pari opportunità.

La denominazione "Associazione Cultura e Sport per l'Europa" ed il logo "ACSE" sono di esclusiva titolarità dell'Associazione e potranno pertanto essere utilizzati esclusivamente dalle proprie strutture territoriali riconosciute e dalle organizzazioni Affiliate, se da esse regolarmente autorizzate, ai sensi dei regolamenti e delle delibere degli organi sociali preposti.

L'ACSE opera nell'ambito del territorio nazionale, dei paesi dell'Unione Europea e del mondo e si ispira alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, alla Convenzione ONU dei diritti del fanciullo, alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, al Trattato dell'Unione Europea, alla Costituzione della Repubblica Italiana e agli ideali del libero associazionismo.

L'ACSE agisce in conformità alle norme nazionali che regolamentano l'associazionismo ed opera per il perseguimento ed il mantenimento dei riconoscimenti di associazione di promozione sociale ai sensi della legge 383/2000, di ente nazionale con finalità assistenziali, di ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI, di organizzazione non governativa per la cooperazione e lo sviluppo internazionale ai sensi della legge 49/87, di associazione di protezione ambientale, di organizzazione di protezione civile e di volontariato.

Il presente Statuto regola i rapporti interni all'Associazione, tra organi ed associati e tra associati, nel quadro dei riferimenti di cui al presente articolo.

• **Art.2 Sede e Durata**

L'Associazione ha sede in Roma ed ha facoltà di istituire sedi secondarie, sedi operative, sedi di rappresentanza sia in Italia che all'estero.

La durata dell'Associazione è stabilita a tempo indeterminato.

• **Art.3 Adesioni e Riconoscimenti**

Pur mantenendo la propria autonomia statutaria, organizzativa e patrimoniale, l'ACSE ha facoltà di aderire, stipulare accordi e convenzioni con altri enti, organizzazioni ed associazioni nazionali ed internazionali che si prefiggono medesime, analoghe e/o sinergiche finalità istituzionali e collaborare con soggetti pubblici e privati, direttamente o tramite proprie strutture operative.

• **Art.4 Scopi**

L'Associazione ha lo scopo di perseguire le finalità generali espresse nell'articolo 1 del presente Statuto, mediante l'organizzazione di:

- attività di promozione sociale, culturali, ludico-ricreative, formative, turistiche, ambientali e del tempo libero in genere;
- attività sportive dilettantistiche;
- attività assistenziali, di volontariato e di utilità sociale;
- attività di cooperazione internazionale.

In particolare l'ACSE promuove, organizza e coordina:

- politiche ed iniziative volte all'educazione alla responsabilità civile ed alla cittadinanza attiva;
- politiche ed iniziative a favore dell'associazionismo e del volontariato sociale in tutte le loro forme;
- politiche ed iniziative a favore della crescita del ruolo economico e di rappresentanza dei soggetti non profit;
- attività di promozione ed espressione culturale, in tutte le loro forme ed espressioni artistiche ed espressive, quali, a titolo indicativo e non esaustivo, la letteratura, l'arte, la fotografia, lo spettacolo, l'animazione, la musica, il cinema, il teatro, sia in proprio che all'interno delle strutture educative e scolastiche, anche in collaborazione con enti terzi, pubblici e privati;
- giochi, hobby, attività ludiche e ricreative in genere;
- iniziative volte all'individuazione e alla gestione di luoghi e spazi associativi che possano favorire il raggiungimento delle finalità istituzionali dell'Associazione e l'ampliamento delle occasioni culturali, ludiche, ricreative, del tempo libero, di socialità e di crescita civile e personale;
- forme aggregative ed attività giovanili;
- politiche ed attività volte alla tutela dei diritti dei minori;
- politiche ed attività nei confronti della terza età, favorendo il rapporto tra le generazioni;
- politiche ed attività volte alla difesa e al sostegno delle persone diversamente abili;
- attività ed iniziative di assistenza e beneficenza;
- servizi rivolti alla comunità e alle persone, che rappresentino nuove opportunità di inserimento sociale, di affermazione di diritti, di risposta ai bisogni che si esprimono nel territorio;
- attività di formazione, educazione, istruzione, informazione, comunicazione, editoria, emittenza radiotelevisiva, applicazione delle nuove tecnologie anche informatiche di comunicazione, favorendo l'apprendimento e l'utilizzo di tutte le tecnologie multimediali legate ai sistemi innovativi di ricerca, informazione e comunicazione;
- eventi quali manifestazioni, meeting, convegni, mostre, esposizioni, spettacoli, corsi, stage, seminari, feste, ecc. anche in collaborazione con soggetti terzi, sia pubblici che privati;
- attività di formazione e aggiornamento anche professionale per il mondo della scuola, i docenti e gli studenti di ogni ordine e grado;
- la formazione professionale;
- attività di protezione civile;
- attività turistiche, di turismo sociale, turismo consapevole e turismo etico, turismo rurale, agriturismo come forme di approfondimento e arricchimento della conoscenza tra le persone ed i territori in cui vivono;
- viaggi e soggiorni turistici, nonché la gestione diretta di servizi e/o strutture ricettive, riservati ai propri soci ai sensi delle vigenti leggi e direttive in materia;
- programmi di mobilità, gemellaggi e scambi internazionali;

- iniziative di finanza etica, attività volte all'educazione al consumo critico e alla tutela dei diritti dei consumatori, degli utenti e, più in generale, dei cittadini;
- politiche ed attività di cooperazione internazionale e cooperazione decentrata;
- attività interculturali ed interetniche quali occasioni di educazione alla convivenza e al reciproco rispetto tra persone di culture diverse;
- politiche, iniziative ed attività a sostegno della lotta all'esclusione, al razzismo, alla xenofobia, all'intolleranza, al disagio, all'emarginazione, alla solitudine, favorendo la cultura della convivenza civile, delle pari opportunità, del rispetto delle differenze culturali, etniche, religiose, di genere, della tutela delle diversità linguistiche e delle specificità culturali;
- politiche, iniziative ed attività che perseguono la tutela, la salvaguardia, la valorizzazione ed il recupero del patrimonio artistico, architettonico, culturale, e dei beni culturali;
- politiche, iniziative ed attività che perseguono la tutela, la salvaguardia, la valorizzazione ed il recupero del patrimonio paesaggistico e ambientale;
- politiche ed attività a favore della difesa e della salvaguardia dell'ambiente, favorendo l'utilizzo responsabile e rinnovabile delle risorse naturali ed energetiche;
- politiche ed iniziative per la difesa della dignità degli animali, contro ogni forma di violenza esercitata nei loro confronti, per la prevenzione del fenomeno dell'abbandono e per l'attuazione di attività di ricovero e iniziative per l'affidamento e l'adozione.

L'attività sportiva dell'Associazione è di natura dilettantistica ed è retta dalle norme statali che la disciplinano. L'ACSE persegue le proprie finalità sportive dilettantistiche mediante la promozione, l'organizzazione ed il coordinamento di:

- attività motorio-sportive a carattere dilettantistico ed amatoriale, con modalità sia competitive che non competitive, con scopi di ricreazione, crescita, salute, maturazione personale e sociale,
- attività di formazione fisico-sportiva e di avviamento alla pratica sportiva, per tutte le fasce di età e categorie sociali;
- attività formative, quali corsi e altre iniziative a carattere formativo per dirigenti, tecnici, arbitri, giudici di gara e altre figure di operatori sportivi anche d'intesa con le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva;
- attività di formazione professionale in ambito sportivo, anche in collaborazione con enti di formazione riconosciuti;
- attività di ricerca e diffusione di mezzi e modi di comunicazione nel settore sportivo, comprese le nuove tecnologie, che favoriscano un approccio etico e basato sui principi del rispetto dei diritti fondamentali della persona, della dignità personale e del corretto sviluppo fisico, psichico e morale dei minori e della persona in genere, nella pratica sportiva non violenta e nel fair play, con particolare riferimento alla Dichiarazione di Gand sull'Etica dello Sport Giovanile;
- attività di assistenza organizzativa, mediante tecnici specializzati, per tutte le pratiche concernenti l'organizzazione e la realizzazione dell'attività sportiva dilettantistica, educativa e ricreativa;
- attività sussidiarie di comunicazione, d'indagine e di ricerca, editoriali a carattere culturale, informativo e tecnico-didattico, tutte finalizzate alla promozione e alla diffusione della pratica sportiva.

Le attività sportive, sia a carattere agonistico che non agonistico, sono organizzate secondo i regolamenti tecnici nazionali dell'ACSE, ispirati ed integrati (per quanto non previsto) da quelli delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate.

L'Associazione collabora inoltre con altre organizzazioni sportive, forze sociali ed istituzioni per migliorare le leggi, le normative e gli interventi pubblici in materia di sport e persegue l'interazione con realtà e strutture internazionali con analoghe finalità di promozione sportiva dilettantistica.

• **Art.5 Attività di gestione**

Nel perseguimento delle proprie finalità statutarie e senza finalità di lucro, le strutture territoriali dell'Associazione, gli organi centrali e periferici e le strutture affiliate, anche in collaborazione tra loro o con soggetti sia pubblici che privati, possono:

- organizzare e gestire direttamente o tramite strutture collegate le attività previste dal presente Statuto;
- costruire, attrezzare, acquisire, condurre in locazione e gestire strutture di proprietà o affidate in gestione, quali strutture, aree ed impianti per l'organizzazione e la pratica sportiva e l'attività motoria in generale; spazi e strutture per la cultura, l'arte, lo spettacolo e le attività musicali; strutture ricettive quali ostelli, camping, case per ferie; strutture di ristorazione, spacci interni per la somministrazione di alimenti e bevande; centri di incontro e di ricreazione, sale da ballo e da intrattenimento; biblioteche, ludoteche, strutture informative, formative, di ricerca e studio;
- mettere in atto speciali progetti che favoriscano la creazione e la salvaguardia di opportunità di lavoro o attraverso gruppi di volontariato che prestino la loro opera con le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti;
- promuovere e costituire associazioni, società, istituti, fondazioni, cooperative o altri enti di carattere strumentale, per la gestione sul territorio a tutti i livelli di progetti in materia di associazionismo sociale, per la realizzazione di specifici obiettivi e per la gestione diretta di determinati servizi;
- costituire centri servizi e patronati;
- detenere quote di società ed enti che svolgano attività strettamente connesse ai propri fini;
- svolgere ogni altra attività connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi associativi consentita agli enti non commerciali dalle disposizioni legislative vigenti.

Per l'organizzazione delle proprie attività, l'Associazione privilegia gli apporti che si basano sulle prestazioni spontanee e volontarie. Tuttavia per l'espletamento di particolari funzioni e servizi in favore dell'Associazione, possono essere previste l'erogazione di rimborsi spese, l'affidamento di incarichi retribuiti e l'instaurazione di collaborazioni e rapporti di lavoro, nei modi stabiliti dalle vigenti leggi in materia e compatibilmente con la natura di associazione senza scopo di lucro.

• **Art.6 Associati**

L'ACSE è composta da soci collettivi e soci individuali.

Il socio è un soggetto che aderisce liberamente alle finalità dell'Associazione condividendone le attività e i progetti e contribuendo a realizzare gli scopi che essa si prefigge.

Lo status di Socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dai successivi articoli.



Non sono pertanto ammesse partecipazioni temporanee, né limitazioni in funzione della partecipazione alla vita associativa.

Non è consentita la distribuzione ai soci, anche in forma indiretta, di proventi, di utili o di avanzi di gestione.

• **Art. 7 Affiliati**

I soci collettivi (Affiliati) dell'ACSE aderiscono all'Associazione con un rapporto definito di "affiliazione" che li vincola al rispetto dello Statuto nazionale, dei regolamenti dell'Associazione e delle deliberazioni dei suoi organi.

Sono, pertanto, Affiliati dell'ACSE, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, le associazioni di promozione sociale, le società e le associazioni sportive dilettantistiche, i comitati, i circoli ricreativi e culturali, le organizzazioni non profit, le associazioni di volontariato, le onlus e tutti quei sodalizi che abbiano finalità non contrastanti con quelle dell'ACSE, abbiano sede legale e operativa sul territorio dell'Unione europea o, se iscritte al Registro Nazionale del Coni, sul territorio italiano, e non abbiano scopo di lucro.

L'adesione degli Affiliati si concretizza con l'accettazione della domanda di affiliazione e previo pagamento della quota di adesione annua.

La domanda di affiliazione dovrà essere presentata secondo le norme stabilite annualmente dalle circolari diramate dal Consiglio Nazionale e l'adesione è subordinata all'esistenza nel proprio statuto di quelle norme o principi inderogabili che sono il fondamento sia etico che giuridico dell'ACSE, quali: l'assenza di fini di lucro; i principi di democrazia, partecipazione e collegialità; la trasparenza amministrativa; la titolarità di diritti sostanziali per tutti i Soci.

Gli Affiliati godono di autonomia giuridica e patrimoniale e rispondono delle obbligazioni assunte esclusivamente con il proprio patrimonio a norma degli articoli 36 e seguenti del codice civile, escludendo specificatamente qualsiasi responsabilità dell'ACSE e delle sue strutture territoriali.

• **Art. 8 Soci**

Sono soci individuali (di seguito indicati semplicemente come Soci) dell'ACSE tutte le persone fisiche, cittadine italiane o straniere, anche se minorenni, senza distinzione di sesso, genere, età, cittadinanza e razza, che aderiscono all'Associazione condividendone i principi e gli ordinamenti generali.

Sono inoltre soci individuali i dirigenti, i tecnici, i giudici di gara, gli operatori sociali e culturali e tutti coloro che partecipano alla vita dell'Associazione dedicandole con continuità il proprio contributo o partecipando a specifiche manifestazioni.

I Soci aderiscono all'ACSE direttamente o tramite le organizzazioni Affiliate di cui sopra, con un rapporto definito di "tesseramento" che li vincola al rispetto del presente Statuto nazionale, dello statuto della struttura territoriale e del socio collettivo cui aderiscono, dei regolamenti dell'Associazione e delle deliberazioni dei suoi organi.

L'adesione dei Soci si concretizza con l'accettazione della loro domanda da parte dell'Associazione o del socio collettivo cui aderiscono e il conseguente rilascio della tessera associativa.

• **Art. 9 Diritti e Doveri degli Associati**

Gli associati hanno diritto a:

- concorrere all'elaborazione del programma e partecipare alle attività promosse dall'ACSE;

- approvare il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario, o il bilancio consuntivo, delle diverse articolazioni territoriali dell'ACSE;
- eleggere gli organismi di direzione, di garanzia e di controllo ed essere eletti negli stessi.

Gli associati sono tenuti a:

- osservare lo statuto, i regolamenti, le delibere degli organismi dirigenti;
- versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organismi dirigenti;
- rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne all'operato degli organismi di garanzia dell'Associazione ed a quelli competenti per lo specifico settore;

La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolato a sostegno economico dell'associazione, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile o trasmissibile.

• **Art. 10 Recesso e Decadenza degli Associati**

Salvo il diritto di recesso, la decadenza di Soci ed Affiliati avviene:

- in caso di decesso del socio o di scioglimento dell'associazione;
- per il mancato rinnovo della quota di adesione o del pagamento della quota associativa;
- per rifiuto motivato del rinnovo della tessera sociale o dell'adesione da parte degli organismi dirigenti preposti a tal compito;
- per dichiarazione di espulsione divenuta definitiva.

• **Art. 11 Vita Associativa**

I principi generali ai quali si ispira e si uniforma la vita associativa dell'ACSE sono:

- l'uguaglianza di diritti tra tutti i Soci;
- il loro diritto alle garanzie democratiche;
- l'adozione di strumenti democratici di direzione e gestione dell'Associazione;
- la trasparenza delle decisioni e la loro verificabilità.

La convocazione degli organismi deve avvenire sulla base di modalità e tempi che consentano la più ampia partecipazione dei componenti. Di norma le decisioni degli organismi dirigenti sono valide a maggioranza semplice dei presenti; è richiesta una maggioranza qualificata della metà più uno dei componenti effettivamente in carica nei casi di:

- approvazione dei bilanci e loro variazioni;
- elezione degli organismi dirigenti;
- approvazione del programma e delle norme di adesione all'Associazione;
- adozione di provvedimenti di commissariamento;
- approvazione delle norme di convocazione dei congressi ordinari o straordinari.

Il voto è personale e non sono ammesse deleghe, salvo negli organismi meramente consultivi.

L'elezione di organismi dirigenti ed esecutivi ad ogni livello avviene di norma a scrutinio segreto, salvo diversa decisione presa a maggioranza degli aventi diritto.

Le delibere degli organismi, e in ogni caso tutti gli atti di particolare rilevanza, devono essere resi accessibili ai componenti l'organismo e al corpo sociale; devono inoltre venire conservati e restare a disposizione degli aventi diritto per la consultazione.

• **Art.12 Struttura Associativa**

La struttura associativa dell'ACSE, che ha a suo fondamento l'insieme delle organizzazioni Affiliate, luoghi primari dell'agire associativo, si articola nei seguenti livelli:

- territoriali;
- regionali;
- nazionale.

• **Art. 13 Rappresentanze Territoriali**

La Rappresentanza Territoriale ACSE è il livello organizzativo territoriale, di norma provinciale, dell'Associazione.

Le Rappresentanze Territoriali sono istituite con atto del Presidente Nazionale, ratificato con un'apposita delibera, dal primo Consiglio Nazionale convocato.

Può essere Rappresentanza Territoriale:

- un Comitato Territoriale ACSE, appositamente costituito e dotato di statuto autonomo, seppure conforme ai principi generali e alle norme statutarie nazionali dell'Associazione;
- una Associazione affiliata all'ACSE e con sede nel territorio, allo scopo incaricata. Pur nella propria autonomia organizzativa e statutaria, essa assume funzioni di articolazione nazionale e, pertanto, si impegna ad adeguarsi ai principi generali e alle norme statutarie nazionali dell'ACSE.

Le Rappresentanze Territoriali - siano esse Comitati Territoriali o Associazioni affiliate allo scopo incaricate - godono di autonomia giuridica e patrimoniale e rispondono delle obbligazioni assunte esclusivamente con il proprio patrimonio a norma del codice civile, escludendo specificatamente qualsiasi responsabilità dell'ACSE nazionale.

Nelle realtà territoriali in cui non sia stata formalmente istituita la relativa Rappresentanza Territoriale, il Presidente Nazionale ha facoltà di nominare un Delegato con compiti organizzativi e di rappresentanza locale.

Le sedi operative delle Rappresentanze Territoriali sono identificate esternamente da una targhetta o altro segno distintivo per l'individuazione della sede ACSE stessa, con scritto "ACSE - Associazione Cultura e Sport per l'Europa" oppure "ACSE - Ufficio di Rappresentanza Territoriale" oppure "ACSE Info Point", o simili.

• **Art. 14 Compiti della Rappresentanza Territoriale**

La Rappresentanza Territoriale funge da sede operativa dell'Associazione nel territorio di riferimento, promuovendone e coordinandone le attività, supportando la costituzione di nuove basi associative, erogando informazioni e servizi funzionali allo sviluppo e valorizzazione dell'insediamento associativo nel territorio di competenza.

Su delega degli organismi nazionali ACSE, la Rappresentanza Territoriale può rappresentare l'Associazione nei confronti di enti locali, istituzioni, organizzazioni sociali e politiche presenti nel proprio ambito territoriale.

In virtù delle funzioni di articolazione nazionale, assume le relative responsabilità di controllo e di indirizzo verso i Soci ed Affiliati.

In caso di gravi violazioni dei principi statuari o delle normative vigenti, o di comportamenti comunque lesivi dell'integrità dell'Associazione da parte di una organizzazione Affiliata, la Rappresentanza Territoriale, a seguito di tentativi infruttuosi di ripristinare la legittimità, deve informare gli Organi Nazionali competenti ed eventualmente, su richiesta di questi ultimi, istruire la pratica per l'erogazione di eventuali provvedimenti disciplinari.

Le attività promosse da una Rappresentanza Territoriale, di norma, si svolgono nel territorio di sua giurisdizione. La possibilità di operare in ambiti territoriali diversi è subordinata all'accordo con le altre Rappresentanze Territoriali competenti per quei territori e, comunque, all'autorizzazione del Presidente Nazionale.

• **Art. 15 Revoca delle Rappresentanze Territoriali**

In caso di violazioni di norme di legge, statuarie o regolamentari, mancato svolgimento delle proprie funzioni, eccesso del potere di rappresentanza o di azione contro gli interessi dell'Associazione, il Consiglio Nazionale su proposta del Presidente Nazionale, può disporre la revoca della funzione di Rappresentanza Territoriale nei confronti di un organismo – Comitato o Associazione allo scopo incaricata - ed eventualmente predisporre l'invio di un delegato con il compito di adottare le misure atte a garantire il proseguo delle attività e le altre funzioni territoriali dell'Associazione.

In presenza di requisiti di urgenza del provvedimento, tale decisione può essere adottata dal Presidente Nazionale. In questo caso essa dovrà, comunque, essere ratificata, con un'apposita delibera, dal primo Consiglio Nazionale convocato.

Avverso la decisione di revoca della funzione di Rappresentanza Territoriale, è ammesso ricorso entro 30 giorni da parte degli aventi causa, sul quale decide, sentite le parti, il Collegio Nazionale dei Garanti, in modo definitivo ed inappellabile.

In caso di revoca della funzione di Rappresentanza Territoriale, l'organismo che la rappresenta – Comitato o Associazione incaricata – perde il diritto di utilizzo della denominazione “Associazione Cultura e Sport per l'Europa” e dell'acronimo “ACSE” in tutte le loro formulazioni, ai sensi dell'art. 1 del presente Statuto.

• **Art. 16 ACSE Regionale**

Nelle Regioni in cui sono regolarmente istituite almeno due Rappresentanze Territoriali, è facoltà di queste ultime, previa autorizzazione preventiva e ratifica successiva da parte del Consiglio Nazionale, promuovere la costituzione di una struttura associativa regionale che assume la denominazione di “ACSE *nome della Regione*”.

In ogni singola Regione può essere costituita una unica ACSE Regionale a cui hanno diritto di adesione e rappresentanza tutte le Rappresentanze Territoriali, senza alcuna eccezione o discriminazione.

L'ACSE Regionale:

- gode di autonomia giuridica e patrimoniale;
- risponde delle obbligazioni assunte esclusivamente con il proprio patrimonio a norma degli articoli 36 e seguenti del codice civile, escludendo specificatamente qualsiasi responsabilità dell'ACSE nazionale;
- è soggetto strumentale rispetto alle attività delle Rappresentanze Territoriali promotrici e regolamentato da apposito statuto sociale liberamente redatto secondo le esigenze degli associati, nel rispetto delle normative regionali sull'associazionismo e dei principi generali dell'ACSE.

Ferme restando le prerogative di rappresentanza ed iniziativa ad ogni livello territoriale degli Organi Nazionali, l'ACSE Regionale:

- sviluppa i rapporti con l'Ente Regione;
- rappresenta l'Associazione nei confronti delle organizzazioni sociali e politiche di ambito regionale, nei limiti posti dal proprio statuto;
- per conto delle Rappresentanze Territoriali, può curare la gestione di servizi comuni e la realizzazione di attività specifiche.
- può perseguire l'iscrizione negli albi e/o registri regionali dell'associazionismo.

Fatta salva la riserva di agire ulteriormente a propria tutela nelle sedi opportune, l'ACSE nazionale si riserva la facoltà di revocare l'autorizzazione all'uso della denominazione e dei simboli associativi alle strutture regionali che adottino norme statutarie o azioni in contrasto e/o difformità coi principi del presente statuto e con gli interessi generali dell'Associazione.

• **Art. 17 Organismi Nazionali**

Sono organismi di direzione nazionale:

- il Congresso Nazionale;
- il Consiglio Nazionale;
- il Presidente Nazionale;
- il Vice Presidente Nazionale;
- il Segretario Generale;
- il Past President.

E' organismo consultivo nazionale il Coordinamento dei Presidenti Regionali.

Gli organismi nazionali, nelle loro diverse specifiche funzioni, hanno il compito di attuare le scelte strategiche e il governo dell'Associazione, salvo quanto delegato alle strutture territoriali.

Attraverso la realizzazione di specifiche iniziative e dotandosi degli adeguati strumenti operativi promuovono lo sviluppo e il consolidamento dell'Associazione nel territorio, riferendosi ad un principio di sussidiarietà.

Gli organismi di direzione nazionale rappresentano l'ACSE nei confronti delle istituzioni e delle organizzazioni politiche e sociali nazionali e, ove ritenuto necessario, locali.

Per il proprio corretto funzionamento, è facoltà di ogni organismo di direzione nazionale l'adozione di un apposito regolamento che determini le modalità di funzionamento dell'organismo dirigente medesimo, in sintonia con le norme del presente Statuto e degli eventuali regolamenti generali.

Per le riunioni degli organismi collegiali e per i rapporti tra diversi organismi è ammesso l'utilizzo degli strumenti di teleconferenza e consultazione a distanza, purché il loro utilizzo non pregiudichi il regolare svolgimento dei lavori, la partecipazione alle decisioni da parte degli aventi diritto e la corretta applicazione dei principi di cui all'articolo 11 del presente Statuto.

• **Art. 18 Congresso Nazionale**

Il Congresso Nazionale si svolge di norma ogni 4 anni nelle forme stabilite dal Consiglio Nazionale e in base a criteri di proporzionalità e rappresentanza territoriale; esso ha il compito di:

- discutere ed approvare il programma generale dell'Associazione;
- discutere ed approvare le proposte di modifica dello Statuto nazionale;

- eleggere il Collegio Nazionale dei Garanti;
- eleggere il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti o il Revisore Unico dei Conti;
- fissare i criteri di composizione ed eleggere il Consiglio Nazionale;
- eleggere il Presidente Nazionale.

Il Congresso Nazionale può anche svolgersi in forma straordinaria; in tal caso esso viene svolto entro tre mesi dalla richiesta motivata della maggioranza dei componenti del Consiglio Nazionale.

Il Consiglio Nazionale ne stabilisce le norme di svolgimento.

Il Congresso Nazionale straordinario delibera sugli argomenti che ne hanno determinato la convocazione.

• **Art. 19 Consiglio Nazionale**

Il Consiglio Nazionale è il massimo organo di indirizzo e rappresentanza dell'Associazione tra un Congresso e l'altro.

E' eletto dal Congresso secondo criteri di composizione stabiliti in quella sede.

Esso ha il compito di:

- applicare le decisioni congressuali;
- assicurare il governo dell'Associazione, coadiuvando il Presidente nella gestione politica e organizzativa anche attraverso la costituzione di dipartimenti ed uffici, come pure attraverso l'attribuzione di deleghe ed incarichi specifici;
- discutere e approvare il programma annuale di attività;
- discutere ed approvare il documento economico di previsione e le eventuali sue variazioni, nonché il rendiconto economico e finanziario;
- promuovere lo sviluppo dell'Associazione;
- discutere ed approvare il piano di tesseramento sociale annuale;
- convocare il Congresso ordinario o straordinario, stabilendone le norme e licenziandone i materiali preparatori;
- decidere la partecipazione ad imprese o l'adesione ad organizzazioni o patti sindacali;
- autorizzare e ratificare la costituzione degli ACSE Regionali;
- determinare gli ambiti geografici di competenza delle Rappresentanze Territoriali e promuovere la loro costituzione e corretto funzionamento;
- deliberare, su proposta del Presidente Nazionale e sentito il Collegio dei Garanti, i provvedimenti di commissariamento di strutture regionali e territoriali.

Il Consiglio Nazionale può cooptare nuovi componenti nella misura non superiore ad un quarto, in sostituzione di dimissionari o decaduti.

Nel caso in cui il Collegio dei Revisori dei Conti e il Collegio dei Garanti, prima della naturale scadenza congressuale, esauriscano le proprie possibilità di surroga di componenti decaduti, al Consiglio Nazionale è conferita la facoltà di provvedere, in via straordinaria, ad ulteriore surroga.

Al Consiglio Nazionale ha inoltre delega da parte del Congresso di apportare modifiche ed integrazioni statutarie necessarie per l'adeguamento a leggi dello Stato o per sopravvenute normative Coni, ovvero, per rendere conforme lo Statuto a quanto previsto da norme e regolamenti per l'ottenimento di riconoscimenti istituzionali, nonché ai fini di coordinamento formale o di rettifica di errori materiali.

Il Consiglio Nazionale si riunisce, su iniziativa del Presidente Nazionale o su richiesta motivata di almeno un terzo dei componenti.

Nei casi di dimissioni o cessazione dalla carica per qualsivoglia motivo del Presidente Nazionale o della metà più uno dei componenti del Consiglio Nazionale o di mancata approvazione del bilancio da parte del Consiglio Nazionale, si avrà la decadenza immediata del Presidente e dell'intero Consiglio Nazionale.

In questo caso si dovrà procedere alla convocazione del Congresso Straordinario, che dovrà svolgersi entro tre mesi dalla decadenza dell'organo, con all'ordine del giorno il rinnovo di tutti gli organismi dirigenti nazionali.

L'ordinaria amministrazione, la convocazione del Congresso e le relative formalità e regolamento saranno attribuiti all'organo o agli organi così individuati:

- in caso di decadenza del Presidente Nazionale: al Consiglio Nazionale, in regime di prorogatio, con attribuzione della legale rappresentanza al Vice Presidente;
- in caso di dimissioni della metà più uno dei componenti del Consiglio Nazionale o di mancata approvazione del bilancio: al Presidente Nazionale e ai consiglieri non dimissionari, con voto a maggioranza dei presenti e legale rappresentanza al Presidente Nazionale, in regime di prorogatio.

• Art. 20 Presidente Nazionale

Il Presidente Nazionale è eletto dal Congresso secondo l'apposito Regolamento congressuale.

Il Presidente Nazionale rappresenta ed esprime l'unità dell'Associazione, ne esercita il coordinamento politico ed organizzativo e ne sovrintende la gestione.

Convoca e presiede il Consiglio Nazionale e, se ritenuto necessario, il Coordinamento dei Presidenti Regionali.

Al Presidente spetta la firma sociale, detiene la rappresentanza legale dell'Associazione e la rappresenta anche in giudizio e verso i terzi. Pertanto, in nome e per conto dell'Associazione, egli firma, impegna, concede garanzie personali o reali (o la loro cancellazione, postergazione e surrogazione), apre conti correnti e postali conferendo deleghe sugli stessi, compie presso gli Istituti di credito qualsiasi operazione bancaria anche allo scoperto, richiede ed utilizza carte di credito, di debito e prepagate, fidi, finanziamenti, leasing e tutte le altre operazioni finanziarie e creditizie ritenute necessarie o utili agli interessi dell'ACSE, transige e compromette in arbitrati anche amichevoli e compositori, autorizza e compie qualsiasi operazione presso uffici pubblici e privati, promuove giudizi avanti a tutte le giurisdizioni, resiste alle liti, transige, nomina avvocati.

In caso di necessità ed urgenza, egli può compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione nell'interesse dell'ACSE, con ratifica da parte del Consiglio Nazionale nella prima riunione utile.

Occorrerà invece la preventiva autorizzazione del Consiglio Nazionale per:

- acquistare, vendere e permutare beni immobili;
- assumere mutui e finanziamenti a medio e lungo termine.

È compito del Presidente Nazionale presentare al Consiglio Nazionale la proposta di documento economico di previsione e il rendiconto economico finanziario, con una relazione illustrativa. Egli può delegare al Segretario Generale i propri poteri per singoli atti o serie di atti, fissandone limiti e durata

In carenza di tale delega, nel caso di sua assenza o impedimento, prolungate non oltre 60 giorni, i poteri di ordinaria amministrazione e la legale rappresentanza sono conferiti al Vice Presidente. Nel caso di assenza

od impedimento del Presidente prolungate oltre 60 giorni, senza giustificato e temporaneo motivo, il Consiglio Nazionale ha facoltà di deliberarne la decadenza, procedendo alla convocazione del Congresso Straordinario.

• **Art. 21 Vice Presidente Nazionale**

Il Vice Presidente Nazionale dell'ACSE è nominato dal Consiglio Nazionale tra i suoi componenti.

In caso di assenza od impedimento temporanei o di decadenza, il Presidente Nazionale è sostituito dal Vice Presidente.

Modalità e limiti dei compiti di vicariato sono determinati, secondo i casi, dal presente Statuto.

• **Art. 22 Segretario Generale**

Il Segretario Generale è nominato, su proposta del Presidente Nazionale, dal Consiglio Nazionale tra gli associati in possesso di idoneo curriculum personale, accademico e professionale.

Egli coadiuva le funzioni ed esegue le deliberazioni del Presidente Nazionale e del Consiglio Nazionale in materia di organizzazione territoriale periferica, tesseramento, gestione amministrativa e fiscale e relativi rapporti operativi con gli uffici ed enti competenti.

Su delega del Presidente Nazionale può rappresentare l'Associazione ed occuparsi delle relazioni esterne dell'Associazione.

Nello svolgimento delle proprie attività il Segretario Generale risponde direttamente al Presidente Nazionale ed al Consiglio Nazionale.

• **Art. 23 Coordinamento dei presidenti Regionali**

Il coordinamento dei Presidenti Regionali è un organismo con funzione consultiva non obbligatoria, riunito su iniziativa del Presidente Nazionale, che lo convoca e lo presiede.

Esso è costituito al fine di promuovere, in relazione con il Consiglio Nazionale, la programmazione condivisa delle politiche nazionali e il raccordo funzionale con il territorio.

E' composto dai presidenti regionali ed è convocato e presieduto dal Presidente Nazionale dell'Associazione.

Ogni presidente regionale può delegare di volta in volta a rappresentarlo un altro presidente regionale o altro dirigente della propria struttura regionale.

• **Art. 24 Past President**

Nel corso del mandato successivo alla cessazione del proprio incarico di Presidente Nazionale dell'Associazione, quest'ultimo acquista di diritto e con ratifica da parte del Congresso Nazionale, la carica di Past President.

Il Past President affianca il Presidente Nazionale che lo ha succeduto nell'incarico, al fine di concretizzare il pieno passaggio di consegne e il positivo trasferimento delle esperienze e dei rapporti maturati nel corso dell'incarico svolto.

Il Past President partecipa ai Congressi ed alle riunioni del Consiglio Nazionale, con diritto di intervento e, qualora ne fosse membro, di voto.

• **Art. 25 Responsabili di Settore**

In attuazione dei programmi generali di attività stabiliti dal Congresso e dal Consiglio Nazionale, il Presidente Nazionale, al fine di valorizzare le competenze specifiche dei propri dirigenti, operatori e tecnici, può nominare Responsabili di Settore, delimitandone compiti, funzioni, mezzi e responsabilità.

I Responsabili restano in carica fino alla revoca del loro incarico o alle loro dimissioni.

• **Art. 26 Organi di Garanzia e Controllo**

Sono organismi di garanzia e controllo:

- il Collegio dei Garanti;
- la Commissione Nazionale d'Appello;
- il Revisore Unico o Collegio dei Revisori dei Conti.

Per le riunioni degli organismi collegiali e per i rapporti tra diversi organismi è ammesso l'utilizzo degli strumenti di teleconferenza e consultazione a distanza, purché il loro utilizzo non pregiudichi il regolare svolgimento dei lavori, la partecipazione alle decisioni da parte degli aventi diritto e la corretta applicazione dei principi di cui all'articolo 11 del presente Statuto.

• **Art. 27 Collegio dei Garanti**

Il Collegio dei Garanti è organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna.

Esso ha il compito di:

- interpretare le norme statutarie e regolamentari e fornire pareri agli organismi dirigenti sulla loro corretta applicazione;
- emettere pareri di legittimità su atti, documenti e deliberazioni degli organismi dirigenti;
- dirimere le controversie insorte tra soci, tra questi e gli organismi dirigenti irrogando, ove nel caso, le sanzioni previste;
- dirimere controversie e eventuali conflitti di competenze e di poteri tra gli organismi dirigenti.

L'iniziativa del Collegio dei Garanti è intrapresa a seguito di richiesta o ricorso di parte ovvero per propria autonoma iniziativa. Il Collegio dei Garanti deve dare avviso a tutte le parti coinvolte entro 30 gg. dalla richiesta, e comunque contemporaneamente all'inizio dell'istruttoria. Le decisioni assunte sono immediatamente esecutive salvo il caso di ricorso in appello.

Il Collegio Nazionale dei Garanti è formato da tre componenti effettivi e, facoltativamente, da ulteriori due supplenti.

I componenti sono eletti tra i soci che abbiano acquisito una effettiva e comprovata esperienza specifica in campo associativo o siano dotati di adeguata competenza in campo giuridico, non facenti parte di organismi direttivi dell'Associazione: essi eleggono al loro interno un Presidente con diritto di partecipazione ai lavori del Consiglio Nazionale.

Il Collegio Nazionale dei Garanti ha facoltà di elaborare un proprio regolamento che viene portato all'approvazione del Consiglio Nazionale.

• **Art. 28 Commissione Nazionale d'Appello**

Organo di appello avverso le decisioni del Collegio Nazionale dei Garanti è la Commissione Nazionale d'Appello, composta dal Presidente del Collegio Nazionale dei Garanti, dal Presidente del Collegio

Nazionale dei Revisori dei Conti o dal Revisore Unico e da un legale, iscritto all'Albo degli Avvocati, scelto dai primi due e che presiede l'organo. Gli eventuali oneri derivanti dalla procedura di appello, sono a carico della parte soccombente.

• **Art. 29 Collegio dei Revisori e Revisore Unico dei Conti**

Il Collegio dei Revisori dei Conti è organo di verifica e controllo amministrativo

Ha il compito di:

- esprimere pareri di legittimità in atti di natura amministrativa e patrimoniale;
- controllare l'andamento amministrativo dell'Associazione;
- controllare la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza dei bilanci alle scritture;
- presentare al Consiglio Nazionale una relazione scritta sul rendiconto economico e finanziario.

Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti è formato da tre componenti effettivi e, facoltativamente, da ulteriori due supplenti scelti fra i soci non componenti di organismi dirigenti di pari livello e che siano dotati di adeguata esperienza in campo amministrativo e contabile: il Collegio elegge al proprio interno un Presidente con diritto di partecipazione ai lavori del Consiglio Nazionale.

In vece del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti è facoltà del Congresso preposto la nomina di un Revisore Unico dei Conti, purché iscritto al Registro dei Revisori Contabili e/o all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

• **Art. 30 Patrimonio**

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile e destinato unicamente, stabilmente e integralmente a supportare il perseguimento delle finalità sociali.

Esso è costituito da:

- beni mobili ed immobili di proprietà della stessa;
- eccedenze degli esercizi annuali;
- erogazioni liberali, donazioni, lasciti;
- partecipazioni societarie e investimenti in strumenti finanziari diversi.

• **Art. 31 Finanziamento**

Le fonti di finanziamento dell'Associazione sono:

- le quote annuali di adesione e tesseramento dei soci e delle associazioni aderenti;
- i proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio;
- i proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti;
- i contributi pubblici e privati;
- ogni altra entrata diversa non sopra specificata.

• **Art. 32 Bilanci e Rendiconti**

L'esercizio sociale dell'ACSE e delle proprie strutture territoriali si svolge dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il Presidente Nazionale predispone, direttamente o mediante conferimento di delega o incarico:

- il documento economico di previsione, che deve essere discusso ed approvato entro l'inizio dell'esercizio a cui si riferisce. Può essere prevista deroga in caso di comprovata necessità o impedimento, adottando criteri di esercizio provvisorio;
- il rendiconto economico e finanziario con una relazione illustrativa, che deve essere approvato dal Consiglio Nazionale entro 4 mesi dal termine dell'esercizio a cui fa riferimento. Può essere prevista ulteriore deroga in caso di comprovata necessità o impedimento;
- il rendiconto dell'esercizio dovrà evidenziare in modo analitico i costi ed i proventi di competenza, nonché la consistenza finanziaria e le poste rettificative che consentano di determinare la competenza dell'esercizio.
- Il Consiglio Nazionale approva, qualora predisposti, i piani pluriennali di investimento.

• **Art. 33 Responsabilità patrimoniale**

Ogni livello organizzativo dell'Associazione risponde esclusivamente delle obbligazioni da esso direttamente contratte.

• **Art. 34 Scioglimento**

Lo scioglimento dell'ACSE può essere deliberato, con la maggioranza dei 3/5 degli aventi diritto, solo da un Congresso Nazionale appositamente convocato. In caso di scioglimento il patrimonio dell'Associazione nazionale, dedotte le passività, sarà devoluto ad Enti o Associazioni senza scopo di lucro aventi finalità di interesse generale analoghe a quelle dell'ACSE, e comunque di utilità sociale, secondo le modalità stabilite da un collegio di liquidatori appositamente costituito, e in armonia con quanto disposto al riguardo dal D.Lgs.460/97 e dalle altre norme di legge applicabili.

• **Art. 35 Regolamenti**

Al fine di normare particolari funzioni e per dare piena attuazione alle previsioni statutarie, l'Associazione ha facoltà di dotarsi di uno o più regolamenti, di norma approvati dal Consiglio Nazionale, salvo eccezioni specificatamente previste dal presente Statuto.

• **Art. 36 Rinvio**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia e, in ambito sportivo, le norme statutarie e regolamentari del Coni.

• **Art. 37 Norma transitoria**

Il Congresso Nazionale, contestualmente alla approvazione del presente Statuto, conferisce delega al Consiglio Nazionale di apportare eventuali modifiche necessarie al fine di correggere eventuali refusi o errori materiali, oppure al fine di adeguarlo alle esigenze sopravvenute a seguito dell'emanazione dei decreti attuativi della Legge 6 giugno 2016, n. 106 *“Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale”*,